

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole ed istituzioni
scolastiche educative
di ogni ordine e grado
NAPOLI E PROVINCIA

Oggetto: Riliquidazione dei trattamenti pensionistici, TFS (ex buonuscita) e TFR – Applicazione CCNL 2022-2024 – Adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2026 è stato pubblicato il testo definitivo del CCNL del Comparto Scuola per il triennio 2022-2024.

Il Contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale scolastico, sia sotto il profilo normativo sia economico, e si applica a docenti, personale educativo e ATA di tutte le istituzioni scolastiche.

Gli incrementi previsti riguardano le diverse componenti del trattamento stipendiale, secondo le misure e le decorrenze indicate nelle tabelle in allegato alla presente (tabelle Stanizzi).

Tali miglioramenti, incidendo anche sui trattamenti pensionistici e di fine servizio, comportano per il personale collocato a riposo nel triennio 2022-2024 la rideterminazione delle prestazioni già liquidate e il conseguente ricalcolo delle somme spettanti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL, gli incrementi retributivi relativi agli anni 2022 e 2023 risultano integralmente assorbiti dalle indennità di vacanza contrattuale maturate, in misura differenziata in relazione alla data di cessazione dal servizio. Pertanto, con riferimento al solo dato stipendiale (retribuzione tabellare), la sostituzione del dato retributivo dovrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal 01/01/2024.

Tanto premesso, Si forniscono di seguito le indicazioni operative relative agli adempimenti connessi alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, del TFS (ex buonuscita) e del TFR del personale cessato dal servizio nel periodo 2022-2024, in conformità alle disposizioni INPS vigenti e agli aggiornamenti economici previsti dal CCNL 2022-2024.

1. Riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS – ex buonuscita).

Con riferimento alla riliquidazione delle prestazioni di fine servizio per il personale pensionato dal 01/09/2022 al 31/12/2024, si richiama integralmente la circolare INPS n. 125 del 04/11/2022.

Prima di procedere all'invio di una riliquidazione TFS, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare lo stato della pratica TFS telematica accedendo alla scrivania virtuale INPS attraverso il seguente percorso:

- spalletta sinistra;
- "Comunicazione di cessazione";
- "Richiamo modelli inoltrati".

Gli stati della pratica possono risultare:

- "apertura pratica";
- "istruttoria";
- "validata";
- "pagata 1^a rata";
- "pagata rata intermedia";
- "pagata";
- "pagata ultima rata".

A) Variazioni antecedenti al pagamento della prima liquidazione TFS.

In presenza degli stati: pagata 1° rata, pagata rata intermedia, validata, istruttoria, apertura pratica le variazioni procedono secondo le seguenti modalità:

- variazioni riguardanti solo i **dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS**: si dovrà procedere esclusivamente a sistemare in modo opportuno la già menzionata Posizione Assicurativa;
- variazioni riguardanti solo i **dati dell'Ultimo Miglio TFS**: invio, con lo strumento Nuova Passweb, di una nuova certificazione di "Ultimo Miglio TFS", variando i dati del dato precedentemente inserito;
- variazioni riguardanti solo i dati della **Comunicazione di Cessazione TFS**: invio, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione;
- se, invece, le variazioni riguardano **due o più fattispecie dei dati sopra descritti**: esecuzione congiunta delle operazioni sopra indicate.

B) Variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS.

In presenza degli stati pagata o pagata ultima rata, la scuola procederà a comunicare tali variazioni nel modo seguente:

- variazioni riguardanti solo i **dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa** di interesse per il TFS: sistemazione della Posizione Assicurativa;
- variazioni riguardanti solo i dati **dell'Ultimo Miglio TFS**: invio, con lo strumento Nuova Passweb, di una nuova certificazione di "Ultimo Miglio TFS", variando i dati del precedente inserito;
- variazioni riguardanti solo i dati della **Comunicazione di Cessazione TFS**: invio di un modello di riliquidazione;
- variazioni riguardanti **entrambe le ultime due tipologie di dati**: certificazione dell'Ultimo Miglio TFS ed invio del modello di riliquidazione;

2. Riliquidazione del Trattamento Pensionistico.

Per la riliquidazione delle pensioni si richiama la circolare INPS n. 26 del 13/02/2019, paragrafo 5.

Le Istituzioni scolastiche dovranno:

- prendere in carico la Posizione Assicurativa;
- inserire un nuovo "Ultimo Miglio" senza sovrascrivere il precedente con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio;
- aggiornare la retribuzione fissa e continuativa e la retribuzione base utile al 18%;

- compilare la sezione “Miglioramenti contrattuali” con gli importi previsti dalle successive scadenze.

La riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata all’invio da parte di MEF NOIPA delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

Il nuovo “Ultimo Miglio” dovrà riportare gli incrementi spettanti alla data di cessazione secondo i seguenti criteri:

- **Pensionati dal 01/01/2022 al 31/12/2022**: inserire le retribuzioni aggiornate alla scadenza contrattuale del 01/01/2022; compilare inoltre la sezione “Miglioramenti contrattuali” riportando le nuove retribuzioni relative alle scadenze contrattuali successive alla cessazione dal servizio, ossia 01/01/2023 e 01/01/2024.
- **pensionati dal 01/01/2023 al 31/12/2023**: inserire le retribuzioni alla scadenza contrattuale del 01/01/2023 e compilare la sezione “Miglioramenti contrattuali” indicando le nuove retribuzioni previste alla scadenza contrattuale del 01/01/2024, successiva alla cessazione dal servizio.
- **Pensionati dal 01/01/2024 al 31/12/2024**: inserire le retribuzioni alla scadenza contrattuale del 01/01/2024, senza compilare la sezione “Miglioramenti contrattuali”, in quanto non sono previste ulteriori scadenze contrattuali successive alla cessazione dal servizio.

Si precisa che dovranno essere utilizzati esclusivamente i dati economici contenuti nelle tabelle della retribuzione pensionistica aggiornate al CCNL 2022-2024 ed allegate alla presente.

L'avvenuto aggiornamento dovrà essere comunicato al seguente indirizzo:
RiliquidazioniPrestazioniPPAA.DCMNapoli@inps.it.

Si raccomanda di dare priorità alle posizioni dei pensionati nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. Pertanto, non dovranno essere inviate comunicazioni relative ai pensionati 2023 e 2024 prima del completamento delle lavorazioni relative al 2022.

3. Riliquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Per le pratiche TFR generate tramite l'applicativo "Ultimo Miglio TFR" (circolare INPS n. 185/2021):

- non sono richiesti ulteriori adempimenti dopo l'inserimento dell'Ultimo Miglio TFR;
- l'aggiornamento della Posizione Assicurativa mediante denuncia DMA/Uniemens ListaPosPA relativa agli incrementi stipendiali produrrà automaticamente la riliquidazione.

In via residuale, per le pratiche gestite tramite modello TFR/1 (messaggio INPS n. 1645 dell'08/05/2023) sarà necessario compilare e trasmettere il modello cartaceo TFR/2 per la comunicazione delle variazioni contrattuali.

Conclusioni.

Si invitano gli uffici competenti a garantire la puntuale e uniforme applicazione delle presenti disposizioni, nel rispetto delle normative vigenti e delle istruzioni operative fornite ed ad assicurare un costante e attento monitoraggio dello stato delle pratiche attraverso gli strumenti messi a disposizione, in particolare tramite la piattaforma Nuova Passweb e la scrivania virtuale INPS, al fine di prevenire eventuali criticità, ridurre i tempi di lavorazione e garantire la tempestiva definizione dei procedimenti.

Napoli 05.06.2026

Dr. Roberto Bafundi

Direttore DCM Napoli